



Comune di Santo Stefano del Sole

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444

Provincia di Avellino

Esternalizzazione di ulteriori segmenti del servizio di raccolta rifiuti

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012

Introduzione

La presente relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'ulteriore esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Santo Stefano del Sole è redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 s.m.i..

Tale Legge di conversione con modifiche del decreto-legge n. 179/2012 recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* prevede modifiche importanti alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali già contenute nel decreto legge sostituendo l'intero art. 34. In particolare, il comma 20 dell'articolo in esame stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento è effettuato sulla base di una apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche se previste.

Per quanto richiesto dal comma 20 della normativa in oggetto per singoli punti si esplicita quanto segue.

Normativa di riferimento

La L.R. n. 6 del 5 aprile 2016 e, in particolare, l'art. 14 al comma 3 recita "In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti".

La L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 e, in particolare, l'art. 40 al comma 3 recita "*Le società provinciali, istituite ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*".

La Legge Regionale n. 22 dell'8 agosto 2016 che all'art. 16, comma 7, recita "al comma 3 dell'art. 40 della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole "*comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge*" sono soppresse.

La Società provinciale Irpiniambiente spa allo stato attuale è la società già affidataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per i Comuni della Provincia di Avellino ai sensi del Decreto Legge n. 195/2009 convertito in Legge n. 26/2010- socio unico: Provincia di Avellino.

Alla luce della normativa suddetta il Comune di Santo Stefano del Sole, attualmente, gestisce unitamente alla Società Irpiniamambiente soltanto la raccolta dei seguenti rifiuti: raccolta indifferenziato e raccolta organico, gestendo in proprio tutti gli altri rifiuti quali carta e cartone, ingombranti, vegetali e RAEE che vengono depositati presso l'isola ecologica comunale e successivamente smaltiti dalla Società Irpiniamambiente.

Alla luce della normativa suddetta e tenendo conto della difficoltà di gestire direttamente i servizi sopra elencati sia per i mezzi comunali da dovere a tale fine utilizzare ormai obsoleti sia per la carenza di dipendenti da dovere impegnare per tale servizio risulta opportuno estendere l'esternalizzazione del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Con l'ulteriore esternalizzazione di altri segmenti del ciclo dei rifiuti si intende, pertanto, affidare alla Società provinciale (Irpiniamambiente spa) le seguenti tipologie di rifiuti: servizio "porta a porta" (raccolta frazione residuale 1 volta a settimana, raccolta frazione organica 2 volte a settimana, raccolta carta e cartone 2 volte al mese, raccolta multimateriale- plastica e lattine 1 volta a settimana, raccolta vetro 2 volte al mese), raccolta ingombranti e RAEE su chiamata mensile previa prenotazione e raccolta "RUP" una volta al mese.

Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale

Il Servizio di raccolta rifiuti deve garantire l'effettività e la continuità del servizio stesso.

Dato atto che l'art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 s.m.i. fa riferimento agli obblighi di servizio pubblico e universale si precisa quanto segue.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico titolare del servizio medesimo, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, quando si parla di "servizio pubblico" l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente o indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre quando si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. È necessario garantire l'equilibrio tra la concorrenza e le implicazioni di interesse generale assicurando che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità) a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) perseguendo una maggiore equità fiscale.

Modalità di affidamento prescelta

I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere affidati mediante il ricorso al mercato individuando all'esito di una procedura ad evidenza pubblica il soggetto affidatario, ricorrendo al partenariato pubblico-privato ovvero attraverso l'affidamento *in house*.

Per il servizio di raccolta rifiuti la normativa regionale detta regole precise per le modalità di svolgimento dello stesso e nelle more del passaggio di tutte le funzioni relative al ciclo dei rifiuti all'ATO rifiuti - Avellino la gestione è affidata alla Società provinciale Irpiniamambiente spa.

Tale modalità rappresenta lo strumento idoneo per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico in merito alla gestione del servizio rifiuti non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali per potere continuare a gestire direttamente ed a garantire un servizio così peculiare e complesso. Pertanto, tali esigenze giustificano l'estensione del servizio già affidato alla Società provinciale Irpiniamambiente spa..

Analisi di efficienza ed economicità della scelta

L'estensione dell'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti mediante il ricorso alla Società provinciale Irpiniamambiente spa, quindi, rappresenta la migliore modalità di gestione del servizio di che trattasi alla luce di quanto esposto mirando, in tal modo, a garantire migliore efficienza ed organizzazione del servizio.

Si evidenzia che già nel 2018 l'Ente intraprese le trattative con la suddetta Società per una riorganizzazione del servizio in disamina non concluse per indisponibilità di tale Società e che solo nel 2020 quest'ultima ha manifestato la possibilità di espletare il servizio secondo le modalità indicate nella nota n. 11321 del 2/10/2020 registrata al protocollo dell'Ente il 6 ottobre 2020 con n. 3981.

Profili economici

Il servizio in disamina deve essere per legge coperto interamente dal piano TARI redatto annualmente.

Si evidenzia che in base all'art. 107, comma 5, del D. L. n. 18/2020 convertito con la Legge n. 27/2020 è stato previsto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20/2020 di confermare per il 2020 le tariffe della TARI adottate per il 2019 provvedendo entro il 31 dicembre alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 fermo restando che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Si prende atto che il piano industriale trasmesso da Irpiniamambiente con nota n. 11321 del 2/10/2020 registrata al protocollo dell'Ente il 6 ottobre 2020 con n. 3981 prevede quale costo annuale comprensivo anche dei servizi aggiunti sopra elencati l'importo di € 313.145,55 oltre IVA (10) ed oltre il costo di smaltimento della frazione residuale (RUR) in quanto variabile stimato annualmente in € 45.000,00 oltre IVA (10%).

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso si evidenzia l'urgenza di affidare alla Società provinciale Irpiniamambiente spa. le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti secondo le condizioni di cui alla nota sopra menzionata: servizio "porta a porta" (raccolta frazione residuale 1 volta a settimana, raccolta frazione organica 2 volte a settimana, raccolta carta e cartone 2 volte al mese, raccolta multimateriale- plastica e lattine 1 volta a settimana, raccolta vetro 2 volte al mese), raccolta ingombranti e RAEE su chiamata mensile previa prenotazione raccolta "RUP" una volta al mese.

Santo Stefano del Sole, 13/10/2020



Responsabile del Servizio Patrimonio/Ecologia
Rag. Francesco Urciuoli